I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 192/75 DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 1975

che stabilisce le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 85/75 [2], in particolare l'articolo 16, paragrafo 6, e l'articolo 24, nonché le disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati per i prodotti agricoli,

visto il regolamento n. 139/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri sulla cui base viene fissato il relativo importo [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 87/75 [4], in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, e il paragrafo 3, nonché le disposizioni corrispondenti dei regolamenti n. 142/67/CEE (semi di colza, di ravizzone e di girasole) [5], n. 171/67/CEE (olio d'oliva) [6], n. 175/67/CEE (uova) [7], n. 176/67/CEE (pollame) [8], n. 177/67/CEE (carni suine) [9], n. 366/67/CEE (riso) [10] e (CEE) n. 766/68 (zucchero) [11], n. 876/68 (latte e prodotti lattiero-caseari) [12], n. 885/68 (carni bovine) [13], n. 968/68 (alimenti composti a base di cereali per gli animali) [14], n. 1052/68 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso) [15], n. 2518/69 (ortofrutticoli) [16], n. 957/70 (vini) [17], n. 165/71 (prodotti della pesca) [18], n. 326/71 (tabacco greggio) [19], n. 1426/71 (prodotti trasformati a base di ortofrutticoli) [20],

considerando che il regolamento n. 1041/67/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1967 [21], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2110/74 [22], fissa le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti sottoposti ad un regime di prezzo unico; che le norme di detto regolamento sono state tuttavia modificate ripetutamente e spesso radicalmente; che, per maggiore chiarezza ed efficienza amministrativa, è d'uopo pertanto codificare la regolamentazione applicabile in materia, apportandovi alcuni ritocchi suggeriti dall'esperienza ;

considerando che occorre stabilire la data da prendere in considerazione per fissare il tasso della restituzione ; che alcuni regolamenti precisano che tale data è quella del giorno dell'esportazione ; che, per determinare questo giorno, si deve trovare una soluzione economicamente idonea, la quale garantisca a tutti gli esportatori degli Stati membri parità di trattamento e corrisponda alla tendenza — sempre più affermata nella Comunità — consistente nell'ef-

---

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(2) GU n. L 11 del 16. 1. 1975, pag. 1.
(3) GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2453/67.
(4) GU n. L 11 del 16. 1. 1975, pag. 3.
(5) GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2461/67.
(6) GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2660/67.
(7) GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2610/67.
(8) GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2612/67.
(9) GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2614/67.
(10) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 34.
(11) GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.
(12) GU n. L 155 del 3. 7. 1968, pag. 1.
(13) GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 2.
(14) GU n. L 166 del 17. 7. 1968, pag. 2.
(15) GU n. L 179 del 25. 7. 1968, pag. 8.
(16) GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 17.
(17) GU n. L 115 del 28. 5. 1970, pag. 1.
(18) GU n. L 23 del 29. 1. 1971, pag. 1.
(19) GU n. L 39 del 17. 2. 1971, pag. 1.
(20) GU n. L 151 del 7. 7. 1971, pag. 3.
(21) GU n. 314 del 23. 12. 1967, pag. 9.
(22) GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 1.

fettuare i controlli doganali nei luoghi di produzione; che, di conseguenza, per la constatazione dei dati che servono al calcolo della restituzione, è opportuno scegliere il giorno in cui il servizio doganale accetta l'atto col quale il dichiarante esprime la sua volontà di procedere all'esportazione dei prodotti in causa, beneficiando di una restituzione ;

considerando che le norme generali adottate dal Consiglio dispongono che la restituzione venga pagata quando sia fornita la prova che i prodotti sono stati esportati fuori della Comunità ; che, ai fini di un'interpretazione uniforme della nozione di esportazione fuori della Comunità, è opportuno prendere in considerazione l'uscita del prodotto dal territorio geografico comunitario ;

considerando che, data la situazione particolare del comune di Livigno in Italia, i prodotti destinati a tale comune devono considerarsi usciti dal territorio geografico comunitario;

considerando che negli Stati membri i prodotti importati in provenienza da paesi terzi sono esentati da prelievi o dazi qualora siano riservati a determinate destinazioni ; che, se queste ultime rivestono una certa importanza, è d'uopo porre i prodotti comunitari su un piano di uguaglianza rispetto a quelli importati da paesi terzi ;

considerando che alcune esportazioni possono dar luogo ad abusi ; che, per evitarli, è opportuno subordinare per dette esportazioni il pagamento della restituzione, oltre alla condizione che il prodotto abbia lasciato il territorio geografico comunitario, anche alla condizione che il prodotto sia stato importato in un paese terzo ;

considerando che occorre accertarsi che i prodotti uscenti dalla Comunità e consegnati per determinate destinazioni sono effettivamente quelli che hanno formato oggetto di formalità doganali d'esportazione ; che a tal fine se un prodotto, prima di lasciare il territorio geografico della Comunità o di raggiungere una destinazione particolare, attraversa il territorio di altri Stati membri, occorre usare l'esemplare di controllo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2315/69 della Commissione, del 19 novembre 1969, relativo all'impiego dei documenti del transito comunitario per l'applicazione delle misure comunitarie comportanti il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 690/73 [2] ; che tuttavia, a fini di semplificazione amministrativa, è opportuno ricorrere ad una procedura più elastica di quella dell'esemplare di controllo, qualora si applichi il regolamento (CEE) n. 304/71 della Commissione, dell'11 febbraio 1971 [3], modificato dall'atto di adesione [4], regolamento il quale dispone che, se un trasporto ha inizio all'interno della Comunità e si conclude all'esterno di essa, l'ufficio doganale della stazione ferroviaria di frontiera non deve procedere ad alcuna formalità ;

considerando che, a seguito di circostanze indipendenti dalla volontà dell'esportatore, può darsi che l'esemplare di controllo non possa essere presentato, anche se il prodotto ha lasciato il territorio geografico della Comunità o ha raggiunto una destinazione particolare ; che una tale situazione può creare intralci al commercio ; che in tali casi occorre riconoscere come equivalenti altri documenti ;

considerando che soltanto i prodotti che si trovino in una delle situazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato, possono beneficiare del regime contemplato dal presente regolamento ; che per alcuni prodotti composti la restituzione non viene fissata per il prodotto in sé, ma facendo riferimento ai prodotti di base che entrano nella loro composizione ; che, nei casi in cui la restituzione sia individuata in base ad uno o più componenti, è sufficiente che il componente o i componenti si trovino essi stessi in una delle situazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato o non vi si trovino più a causa esclusivamente della loro incorporazione in altri prodotti, perché possa essere accordata la restituzione o il relativo tasso ;

considerando che i prodotti o le merci sotto la cui forma sono esportati devono essere di qualità tale da poter essere commercializzati in condizioni normali ;

considerando che le esportazioni di quantitativi minimi di prodotti non presentano alcuna importanza economica e costituiscono un inutile sovraccarico di lavoro per le amministrazioni competenti ; che ai servizi competenti degli Stati membri deve essere

---

[1] GU n. L 295 del 24. 11. 1969, pag. 14.
[2] GU n. L 66 del 13. 3. 1973, pag. 23.
[3] GU n. L 35 del 12. 2. 1971, pag. 31.
[4] GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

riconosciuta la facoltà di non versare restituzioni per siffatte operazioni ;

considerando che, se il tasso della restituzione è differenziato a seconda della destinazione dei prodotti, occorre accertarsi che il prodotto è stato importato nel paese terzo o in uno dei paesi terzi per il quale è prevista la restituzione ; che tale misura può essere attenuata senza inconvenienti per quanto riguarda le esportazioni che danno diritto a una restituzione poco elevata, sempreché offrano garanzie sufficienti circa l'arrivo a destinazione dei prodotti ;

considerando che, per porre le esportazioni per le quali è concessa una restituzione differenziata a seconda della destinazione su piede di parità con le altre esportazioni, è d'uopo disporre che, non appena l'esportatore abbia fornito la prova che il prodotto ha lasciato il territorio geografico della Comunità, gli venga versata la parte della restituzione calcolata in base all'aliquota più bassa della restituzione stessa ;

considerando che, per facilitare agli esportatori il finanziamento delle esportazioni, si devono autorizzare gli Stati membri ad anticipare loro, non appena espletate le formalità doganali d'esportazione, la totalità o una parte della restituzione, sempreché venga costituita una cauzione o una garanzia riconosciuta equivalente, la quale garantisca il rimborso dell'anticipo nell'eventualità che si constati in seguito che la restituzione non doveva essere pagata ;

considerando che, se venisse fatto uso della facilitazione sopra descritta e si constatasse in seguito che la restituzione non doveva essere pagata, gli esportatori beneficerebbero indebitamente di un credito a titolo gratuito ; che è quindi opportuno, salvo caso di forza maggiore, prendere le misure idonee ad evitare tale indebito beneficio ;

considerando che, poiché il giorno di espletamento delle formalità doganali d'esportazione è considerato come giorno di esportazione ai fini della determinazione del tasso della restituzione, occorre prevedere che la restituzione venga pagata dallo Stato membro nel cui territorio sono state espletate le formalità doganali ;

considerando che, ai fini di una buona gestione amministrativa, occorre esigere che la domanda e tutti gli altri documenti necessari al pagamento della restituzione vengano presentati entro un ragionevole periodo di tempo, salvo caso di forza maggiore, in particolare quando non è stato possibile rispettare il termine a causa di ritardi amministrativi non imputabili all'interessato ;

considerando che, all'esportazione di talune merci non indicate nell'allegato II del trattato, viene concessa una restituzione per alcuni prodotti agricoli di base incorporati in dette merci e che, all'esportazione dei prodotti specificati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 865/68, viene accordata una restituzione per lo zucchero, il glucosio e lo sciroppo di glucosio contenuti in detti prodotti ; che in questi casi si devono applicare talune disposizioni del presente regolamento concernenti le restituzioni di cui usufruiscono i prodotti agricoli esportati come tali ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatte salve le deroghe previste dalla regolamentazione comunitaria specifica di taluni prodotti, il presente regolamento stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione, in appresso denominate « restituzioni », istituito dagli articoli seguenti :

— articoli 18 e 28 del regolamento n. 136/66/CEE (materie grasse),

— articolo 16 del regolamento n. 120/67/CEE (cereali),

— articolo 15 del regolamento n. 121/67/CEE (carni suine),

— articolo 9 del regolamento n. 122/67/CEE (uova),

— articolo 9 del regolamento n. 123/67/CEE (pollame),

— articolo 17 del regolamento n. 359/67/CEE (riso),

— articolo 17 del regolamento n. 1009/67/CEE (zucchero),

— articolo 17 del regolamento n. 804/68 (latte e prodotti lattiero-caseari),

— articolo 18 del regolamento (CEE) n. 805/68 (carni bovine),

— articoli 3 e 3 bis del regolamento (CEE) n. 865/68 (prodotti trasformati a base di ortofrutticoli),

— articolo 9 del regolamento (CEE) n. 727/70 (tabacco greggio),

— articolo 10 del regolamento (CEE) n. 816/70 (vini),

— articolo 21 del regolamento (CEE) n. 2142/70 (prodotti della pesca),

— articolo 30 del regolamento (CEE) n. 1035/72 (ortofrutticoli).

Articolo 2

1. Per la determinazione del tasso della restituzione applicabile ai prodotti che figurano nei regolamenti indicati all'articolo 1, se non vi è stata fissazione anticipata della restituzione, e per la determinazione degli eventuali adattamenti da operare al tasso della restituzione, se vi è stata fissazione anticipata della stessa, si considera come giorno di esportazione il giorno in cui il servizio doganale accetta l'atto col quale il dichiarante manifesta la sua volontà di procedere all'esportazione dei prodotti in questione, beneficiando di una restituzione. Appena avviene tale accettazione, i prodotti sono posti sotto controllo doganale fino all'uscita dalla Comunità, oppure, se si tratta di uno dei casi di cui all'articolo 3, fino a che abbiano raggiunto la loro destinazione.

2. L'accettazione dell'atto di cui al paragrafo 1 è considerata, ai sensi del presente regolamento, come espletamento delle formalità doganali d'esportazione.

3. Il giorno di espletamento delle formalità doganali d'esportazione è determinante per stabilire la quantità, la natura e le caratteristiche del prodotto esportato.

Articolo 3

Ai sensi del presente regolamento, è assimilata a un'esportazione fuori della Comunità :

— la consegna per l'approvvigionamento nella Comunità delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima o degli aeromobili che servono le linee internazionali, comprese le linee intracomunitarie,

— la consegna alle organizzazioni internazionali stabilite nella Comunità,

— la consegna alle forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro, non appartenenti a tale Stato membro,

qualora i prodotti della stessa specie importati da paesi terzi per queste destinazioni beneficino di una franchigia da prelievi o da dazi all'importazione nello Stato membro in questione, ferme restando le disposizioni dell'articolo 2.

Articolo 4

1. Fatto salvo il disposto degli articoli 6 e 11, il pagamento della restituzione è subordinato alla produzione della prova che il prodotto per il quale sono state espletate le formalità doganali d'esportazione ha, entro un termine massimo di 45 giorni dal giorno di espletamento di dette formalità :

— lasciato come tale il territorio geografico della Comunità nel caso di cui all'articolo 2, oppure,

— raggiunto come tale la sua destinazione nei casi di cui all'articolo 3.

Qualora non abbia potuto essere rispettato per causa di forza maggiore, il termine di cui al comma precedente può essere prorogato su richiesta dell'esportatore per la durata giudicata necessaria — tenuto conto della circostanza addotta — dall'organismo competente dello Stato membro in cui le formalità doganali d'esportazione sono state espletate.

2. Ai sensi del presente regolamento :

— sono considerati usciti dal territorio geografico della Comunità i prodotti destinati a territori che, benché facciano parte del territorio geografico di uno Stato membro, sono incorporati nel territorio doganale di un paese terzo ; non sono invece considerati usciti dal territorio geografico della Comunità i prodotti spediti a destinazione di territori che, benché facciano parte del territorio geografico di un paese terzo, sono incorporati nel territorio doganale comunitario ;

— il territorio del comune di Livigno è considerato come non facente parte del territorio geografico della Comunità.

Articolo 5

Le disposizioni relative alla fissazione anticipata delle restituzioni, al loro pagamento anticipato, in applicazione del regime istituito dal regolamento (CEE) n. 441/69, e agli adattamenti da apportare al tasso della restituzione si applicano soltanto ai prodotti per i quali è stato fissato un tasso della restituzione espresso da una cifra uguale o superiore a zero.

Articolo 6

1. Il pagamento della restituzione è subordinato, oltre alla condizione che il prodotto abbia lasciato

il territorio geografico della Comunità, alla condizione che esso — salvo distruzione durante il trasporto a seguito di un caso di forza maggiore — sia stato importato in un paese terzo, ed eventualmente in un paese terzo determinato :

a) allorché sussistono seri dubbi circa la destinazione effettiva del prodotto, o

b) allorché il prodotto può essere reintrodotto nella Comunità, per effetto della differenza tra il tasso della restituzione applicabile al prodotto esportato e l'onere all'importazione applicabile ad un prodotto identico al giorno di espletamento delle formalità doganali d'esportazione.

Nei casi di cui al comma precedente si applica il disposto dell'articolo 11, paragrafo 1, secondo, terzo e quarto comma.

2. Se l'onere all'importazione è determinato in tutto o in parte secondo una base ad valorem, la Commissione determina, secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE e dai corrispondenti articoli degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati, i casi in cui le disposizioni del paragrafo 1 b) sono effettivamente applicabili.

3. Gli Stati membri informano la Commissione, il 1° marzo e il 1° settembre di ogni anno, della natura dei casi d'applicazione del paragrafo 1 a). Tali informazioni vengono successivamente esaminate in sede di comitato di gestione.

Articolo 7

1. Se, prima di lasciare il territorio geografico della Comunità o di raggiungere una delle destinazioni di cui all'articolo 3, un prodotto per il quale sono state espletate le formalità doganali d'esportazione attraversa territori comunitari diversi da quello dello Stato membro nel cui territorio sono state espletate tali formalità, la prova che detto prodotto ha lasciato il territorio geografico della Comunità o ha raggiunto la destinazione prevista viene fornita mediante presentazione dell'esemplare di controllo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2315/69.

2. Fra le caselle relative alle « indicazioni speciali » che figurano sulla copia di controllo, vengono riempite quelle recanti i numeri 101, 103, 104 ed eventualmente 105. La casella n. 104 è riempita cancellando le menzioni inutili e indicando, se del caso, la destinazione prevista ai sensi dell'articolo 3.

3. Se, immediatamente dopo l'espletamento delle formalità doganali di esportazione, il prodotto è sottoposto al regime previsto dal regolamento (CEE) n. 304/71 per essere avviato verso una stazione di destinazione situata fuori del territorio geografico della Comunità, il pagamento della restituzione non è subordinato alla presentazione del mezzo di prova di cui al paragrafo 1.

Per l'applicazione del comma precedente, l'ufficio doganale di partenza nel quale sono espletate le formalità doganali di esportazione provvede a che sia apposta sul documento rilasciato ai fini del pagamento della restituzione la dicitura seguente :

« Uscita dal territorio geografico della Comunità sotto il regime del regolamento (CEE) n. 304/71 ».

L'ufficio di partenza può autorizzare una modifica del contratto di trasporto avente per effetto di far terminare il trasporto all'interno della Comunità, soltanto se è accertato :

— che la restituzione già pagata è stata rimborsata, oppure

— che i servizi interessati hanno preso tutte le disposizioni perché essa non sia pagata.

Tuttavia, se la restituzione è stata pagata in applicazione del primo comma e se il prodotto non ha lasciato il territorio geografico della Comunità nei termini prescritti, l'ufficio di partenza ne informa l'organismo incaricato del pagamento della restituzione e gli comunica al più presto tutti gli elementi necessari. In tal caso, la restituzione è considerata pagata indebitamente.

Articolo 8

1. La restituzione è concessa soltanto per prodotti che si trovano in una delle situazioni contemplate dall'articolo 9, paragrafo 2, del trattato, a prescindere dalla situazione giuridica degli imballaggi.

Tuttavia, per i prodotti che sono stati oggetto di scambi tra i nuovi Stati membri o tra questi ultimi e la Comunità nella sua composizione originaria, la restituzione è concessa soltanto se è stato riscosso l'importo compensativo adesione eventualmente applicabile a tali prodotti nello Stato membro nel quale sono espletate le formalità doganali di esportazione.

All'esportazione di prodotti composti che beneficiano di una restituzione fissata per uno o più componenti, la restituzione relativa ai componenti è concessa soltanto se il componente o i componenti per i quali è richiesta la restituzione si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato.

Tale disposizione si applica anche quando il componente o i componenti per i quali è richiesta la restituzione si trovavano in una delle situazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato e non si trovano più in una di tali situazioni esclusivamente a causa della loro incorporazione in altri prodotti.

2. Non è concessa alcuna restituzione per i prodotti o per le merci sotto la cui forma sono esportati che non siano di qualità sana, leale e mercantile e, se tali prodotti o merci sono destinati all'alimentazione umana, quando la loro utilizzazione a tal fine sia esclusa o considerevolmente ridotta a causa delle loro caratteristiche o del loro stato.

Articolo 9

La restituzione può non essere versata se il suo importo, per pratica relativa ad una o più dichiarazioni d'esportazione, è inferiore o uguale a 10 unità di conto.

Articolo 10

1. Se la concessione della restituzione è subordinata all'origine comunitaria del prodotto, l'esportatore è tenuto a dichiarare quest'ultima conformemente alle norme comunitarie in vigore.

2. Per l'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 766/68, l'esportatore è tenuto a dichiarare che il prodotto in questione è stato ottenuto da barbabietole o canna da zucchero raccolte nella Comunità.

Per l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1 b), del regolamento (CEE) n. 326/71, l'esportatore è tenuto a dichiarare che il tabacco proviene dal raccolto per il quale è chiesta la restituzione.

3. Le dichiarazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono verificate nelle stesse condizioni degli altri elementi della dichiarazione d'esportazione.

Articolo 11

1. In caso di differenziazione del tasso della restituzione a seconda della destinazione, il pagamento della restituzione per le esportazioni verso i paesi terzi è subordinato, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, alla condizione che il prodotto sia stato importato nel paese terzo o in uno dei paesi terzi per i quali è prevista la restituzione.

Il prodotto si considera importato quando sono state espletate le formalità doganali di immissione in libera circolazione nel paese terzo. La prova dell'espletamento delle formalità doganali è costituita dalla presentazione del documento doganale o d'una copia o fotocopia certificata conforme dai servizi competenti.

Tuttavia, se la prova dell'espletamento delle formalità doganali non può essere presentata a seguito di circostanze indipendenti dalla volontà dell'importatore od è ritenuta insufficiente tenuto conto della situazione particolare esistente nel paese di destinazione, i servizi competenti degli Stati membri esigono la prova dello scarico del prodotto nel paese di destinazione interessato. Tale prova è costituita da uno o più dei documenti seguenti : copia del documento portuale emesso nel paese di destinazione, attestato rilasciato dai servizi ufficiali di uno Stato membro stabiliti in tale paese, attestato rilasciato da società specializzate sul piano internazionale in materia di controllo e di sorveglianza.

La Commissione, in base alla procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE ed agli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati, può disporre, in casi specifici da determinarsi, che la prova dell'importazione di cui al primo comma sia considerata apportata se fornita mediante un documento particolare.

Inoltre, l'interessato è tenuto a presentare in oni caso una copia del documento di trasporto.

2. Tuttavia, fatta salva l'applicazione dell'articolo 6, appena è comprovato che il prodotto ha lasciato il territorio geografico della Comunità, viene versata, secondo il caso, la parte della restituzione definita in appresso :

a) in caso di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione, la parte della restituzione calcolata in base al tasso più basso della restituzione applicabile il giorno di espletamento delle formalità doganali d'esportazione ;

b) in caso di esportazione con fissazione anticipata della restituzione, senza clausola di destinazione obbligatoria, la parte della restituzione calcolata in base al tasso più basso della restituzione applicabile il giorno della fissazione anticipata, eventualmente modificata alla data di espletamento delle formalità doganali di esportazione ;

c) in caso di esportazione con fissazione anticipata della restituzione e con clausola di destinazione obbligatoria, la parte della restituzione calcolata :

— in base al tasso della restituzione calcolata conformemente alle disposizioni di cui alla lettera b), qualora tale tasso sia inferiore a quello calcolato conformemente alle disposizioni di cui alla lettera a) ;

— in base al tasso della restituzione calcolata conformemente alle disposizioni di cui alla lettera a), qualora tale tasso sia inferiore a quello calcolato conformemente alle disposizioni di cui alla lettera b).

Le disposizioni del comma precedente si applicano soltanto se per un determinato prodotto è stata fissata una restituzione per tutte le destinazioni :

— per quanto riguarda i casi di cui alle lettere a) e c), il giorno d'espletamento delle formalità doganali d'esportazione ;

— per quanto riguarda i casi di cui alla lettera b), il giorno di presentazione della domanda di titolo d'esportazione o di fissazione anticipata.

3. Quando un prodotto esportato sulla scorta di un titolo di esportazione o di fissazione anticipata con clausola di destinazione obbligatoria è diretto, a seguito di un caso di forza maggiore, verso una destinazione diversa da quella per la quale è stato rilasciato il titolo, la restituzione applicabile alla destinazione effettiva del prodotto è pagata su richiesta dell'interessato, il quale deve fornire la prova del caso di forza maggiore e della destinazione effettiva del prodotto, che è da accertarsi in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1.

4. I servizi competenti degli Stati membri possono dispensare l'interessato dalla presentazione dei mezzi di prova di cui al paragrafo 1, diversi dal documento di trasporto, per un'operazione oggetto di una dichiarazione di esportazione che dia diritto ad una restituzione inferiore o uguale a 300 unità di conto e che offra garanzie sufficienti circa l'arrivo a destinazione dei relativi prodotti.

Articolo 12

1. Gli Stati membri possono anticipare all'esportatore la totalità o una parte della restituzione non appena espletate le formalità doganali d'esportazione, a condizione che sia garantito dalla costituzione di una cauzione o di una garanzia riconosciuta equivalente :

— nel caso in cui non venga fornita la prova, prevista dall'articolo 4, che il prodotto ha lasciato il territorio geografico della Comunità o ha raggiunto la sua destinazione entro 45 giorni dal giorno di espletamento delle formalità doganali d'esportazione, il rimborso di detto anticipo maggiorato del 5 % ;

— nel caso in cui venga fornita la prova prevista dall'articolo 4, ma quella indicata all'articolo 6, — sempreché tale articolo sia applicato — non venga fornita entro sei mesi dal giorno di espletamento delle formalità doganali d'esportazione, il rimborso di detto anticipo maggiorato del 15 % ;

— nel caso in cui venga fornita la prova prevista dall'articolo 4, ma quella indicata all'articolo 11, paragrafo 1 — sempreché tale paragrafo si applichi all'operazione considerata — non venga fornita entro sei mesi dal giorno di espletamento delle formalità doganali d'esportazione, il rimborso dell'importo dell'anticipo versato indebitamente, maggiorato del 15 %.

2. Qualora, in caso di forza maggiore :

— le prove di cui al paragrafo 1 non possano essere fornite, le maggiorazioni previste da detto paragrafo non sono riscosse ;

— le prove di cui al paragrafo 1 non possano essere fornite nei termini prescritti, questi ultimi possono essere prorogati su domanda dell'esportatore per la durata giudicata necessaria dall'organismo competente, tenuto conto della circostanza addotta ;

— il prodotto raggiunga una destinazione diversa da quella per la quale l'anticipo è stato calcolato, il rimborso di quest'ultimo è limitato, se del caso, all'importo versato indebitamente.

3. I rimborsi ai sensi dei paragrafi 1 e 2 hanno luogo solo proporzionalmente ai quantitativi per i quali non siano state fornite le prove di cui al paragrafo 1.

4. L'anticipo, all'occorrenza aumentato, è rimborsato conformemente alle disposizioni del presente articolo se le prove di cui al paragrafo 1 non vengono fornite entro i termini prescritti. In tal caso, se l'anticipo non viene rimborsato benché ne sia stata fatta richiesta, la cauzione costituita viene incamerata.

Articolo 13

1. La restituzione viene pagata, unicamente su richiesta scritta dell'interessato, dallo Stato membro nel cui territorio sono state espletate le formalità doganali di esportazione. Gli Stati membri possono prevedere a tal fine un formulario speciale.

2. Se, per circostanze indipendenti dalla volontà dell'interessato, l'esemplare di controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 1, non è pervenuto all'ufficio di partenza o all'organismo centralizzatore entro 3 mesi dal suo rilascio, l'interessato può presentare all'organismo competente una domanda motivata di equi-

valenza, corredata di documenti giustificativi. I documenti giustificativi da presentare all'atto della domanda di equivalenza devono comprendere, oltre al documento di trasporto, uno o più dei documenti indicati all'articolo 11, paragrafo 1, secondo terzo e quarto comma.

In data 1° marzo e 1° settembre di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione un quadro della situazione, per settori dell'organizzazione comune dei mercati, da cui risultino il numero di casi d'applicazione del comma precedente, la causa del mancato rinvio, quando essa sia nota, i quantitativi in questione, l'importo della restituzione e la natura dei documenti riconosciuti equivalenti.

3. La pratica relativa al pagamento della restituzione deve essere presentata, salvo casi di forza maggiore, entro sei mesi dal giorno di espletamento delle formalità doganali di esportazione, pena la decadenza.

Articolo 14

Il presente regolamento si applica, fatte salve le disposizioni comunitarie relative al regime del pagamento anticipato della restituzione, institutito dal regolamento (CEE) n. 441/69.

Articolo 15

Le disposizioni degli articoli 2—9 e 11—14 del presente regolamento si applicano in caso d'esportazione di prodotti contemplati dai regolamenti n. 120/67/CEE, n. 122/67/CEE, n. 359/67/CEE, n. 1009/67/CEE e (CEE) n. 804/68, sotto forma di merci indicate nell'allegato B dei regolamenti n. 120/67/CEE e n. 359/67/CEE e nell'allegato dei regolamenti n. 122/67/CEE, n. 1009/67/CEE e (CEE) n. 804/68.

Le disposizioni degli articoli 2—9, dell'articolo 10, paragrafi 1 e 3, e degli articoli 11—14 del presente regolamento si applicano in caso d'esportazione di zuccheri di cui alla voce 17.01 della tariffa doganale comune, nonché di glucosio o sciroppo di glucosio di cui alla sottovoce 17.02 B II, anche sotto forma di prodotti di cui alla sottovoce 17.02 B I, utilizzati nei prodotti di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 865/68.

Articolo 16

1. Il regolamento n. 1041/67/CEE è abrogato.

2. In tutti gli atti comunitari in cui è fatto riferimento al regolamento n. 1041/67/CEE o a taluni suoi articoli, tale riferimento è da considerarsi come relativo al presente regolamento o agli articoli corrispondenti del medesimo. La tabella di corrispondenza degli articoli figura in allegato.

Articolo 17

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 1975.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

ALLEGATO

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento n. 1041/67/CEE	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 2
Articolo 2	Articolo 3
Articolo 3	Articolo 4
Articolo 3 bis	Articolo 5
Articolo 4	Articolo 6
Articolo 5	Articolo 7
Articolo 6	Articolo 8
Articolo 6 bis	Articolo 9
Articolo 7	Articolo 10
Articolo 8	Articolo 11
Articolo 9	Articolo 12
Articolo 10	Articolo 13
Articolo 12	Articolo 14
Articolo 12 bis	Articolo 15